Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 21 aprile 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 94 DEL 21 APRILE 1952:

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328.

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. **1796.**

Erezione in ente morale della « Scuola materna della Divina Volontà », con sede nel comune di Tauriano di Spilimbergo (Udine).

N. 1796. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Scuola materna della Divina Volontà », con sede nel comune di Tauriano di Spilimbergo (Udine) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 40. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. **1797.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Salvatori », con sede in Consandolo di Argenta (Ferrara).

N. 1797. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Salvatori », con sede in Consandolo di Argenta (Ferrara) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 39. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. **1798.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Antonio Solagna », con sede nella frazione di Ronchena del comune di Lentiai (Belluno).

N. 1798. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Antonio Solagna », con sede nella frazione di Ronchena del comune di Lentiai (Belluno) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 58. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. **1799.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « In Charitate Christi », con sede nel comune di Catanzaro.

N. 1799. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « In Charitate Christi », con sede nel comune di Catanzaro, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 50. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1952, n. **326.**

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare una donazione.

N. 326. Decreto del Presidente delbla Repubblica 2 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna, viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di lire centomila disposta in suo favore da persona che desidera mantenere l'incognito.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 32. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1952, n. **327.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Lisciano (Ascoli Piceno).

N. 327 Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Lisciano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 23. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1952.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Ivrea, con sede in Ivrea.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10,

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Ivrea,

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto in data 14 settembre 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 21 e 25 dello statuto del Monte di credito su pegno di Ivrea, con sede in Ivrea, sono modificati come segue:

Art. 21. — « Il minimo dei prestiti su pegno è di L. 500, il massimo di L. 10.000. Per le sovvenzioni oltre le L. 6000, dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, avranno la precedenza i prestiti per somme minori ».

Art. 25. — « In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno, si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 27 maggio 1909, n. 437, delle leggi concernenti la emissione, in caso di perdita, del duplicato dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle L. 6000, il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi 60 giorni, senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo del Monte.

La denuncia della perdita potrà darsi anche con lettera raccomandata. La stessa procedura può essere adottata in caso di perdita di polizza di importo superiore alle L. 6000, ma non oltre le L. 8000.

In questo caso però l'emissione del duplicato non potrà comunque avere luogo se non dopo trascorsi, senza opposizione, 60 giorni dalla scadenza del prestito ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1771)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 febbraio 1952.

Chiusura della liquidazione del Comitato di controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1941, relativo alla costituzione del Comitato di controllo sulla macinazione e pastificazione e sulla attuazione dei piani industriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione tra i quali il Comitato di controllo sulla macinazione e pastificazione e sulla attuazione dei piani industriali;

Visto il decreto commissariale 20 marzo 1945, relativo alla nomina dell'on.le Luigi Corazzin a commissario liquidatore del Comitato di controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali;

Visto il decreto commissariale 26 settembre 1947, relativo alla nomina dell'avv. Francesco Spezzano a commissario del Comitato predetto in sostituzione dell'on.le Luigi Corazzin;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha inviato per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale della gestione del Comitato di controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali deliberato in data 25 novembre 1948;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato inserito sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 9 luglio 1951, con il quale altresì furono invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni o richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il Collegio sindacale del Comitato suddetto ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio con le seguenti risultanze:

Entrate

Anticipazione dell'Ucefap	L.	535.000 —
Interessi su depositi	»	13.962,35
Totale	L.	548.962,35

Uscite

Stipendi, salari, indennità varie	L.	238.628,05
Contributo Istituto di fisiologia	»	30.000 —
Spese e perdite	»	46.777,45
Restituzione all'Ucefap delle maggiori somme anticipate	»	233.556,85
Totale	L.	548.962,35

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Comitato di controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale della gestione liquidatoria di cui al precedente articolo, deliberato dal commissario liquidatore in data 25 novembre 1948 e che presenta una chiusura a pareggio con le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Comitato di controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali, saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 21 febbraio 1952

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 15 aprile 1952:

Tarsia in Curia Ottavio, notaio residente nel comune di Stia, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Bibbiena, stesso distretto;

Codignola Antonio, notaio residente nel comune di Borgo San Giacomo, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Quinzano d'Oglio, stesso distretto;

Musumeci Gaetano, notaio residente nel comune di Piedimonte Etneo, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Misterbianco, stesso distretto;

Rapani Pietro, notaio del comune di Crotone, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Rossano, distretto notarile di Cosenza.

(1842)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Portuale », con sede in Torre Annunziata

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 marzo 1952, la Società cooperativa di consumo « La Portuale », con sede in Torre Annunziata, costituita in data 18 febbraio 1946 della dottoressa Anna Viparelli, notaio in Castellammare di Stabia, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1616)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Latino Metronio », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 marzo 1952, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, la Società cooperativa di consumo « Latino Metronio », con sede in Roma, costituita con atto 11 agosto 1944 del notaio Vladimiro Capasso, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1617)

Scioglimento della Società cooperativa « Consorzio nazionale fra danneggiati di guerra proprietari di immobili », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 marzo 1952, la Società cooperativa « Consorzio nazionale fra danneggiati di guerra proprietari di immobili », con sede in Napoli, costituita in data 24 marzo 1945 con atto del dott. Gaetano Catalano, notaio in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1618)

Scioglimento della Società cooperativa fra lavoratori della piccola pesca « Nazario Sauro », con sede in Rimini

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 marzo 1952, la Società cooperativa fra lavoratori della piccola pesca « Nazario Sauro », con sede in Rimini, costituita con atto in data 21 luglio 1942 del dott. Pietro Ravaioli, notaio in Predappio, è stata sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1620)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di ufficio fonotelegrafico

In data 1° aprile 1952 è stato istituito presso la Ricevitoria postale di Casola di Caserta un ufficio fonotelegrafico, in collegamento con l'ufficio telegrafico principale di Caserta, all'estremo del circuito 6346.

(1759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	636,25
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	636 —
» Milano	624,89	636,50
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,87	637 —
» Torino	624,93	634 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,91	636,25

Media dei titoli del 19 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,10
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	65,825
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	72,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	91 —
Id. 5 % 1936	91,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,60

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A	Lit. 624,88
1 dollaro canadese	» 636,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949. *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit. 1.749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Donini Renzo di Luigi, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 378-MI.

(1745)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un componente il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Aquileia (Udine), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 settembre 1950, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Aquileia, società cooperativa in nome collettivo, avente sede in Aquileia (Udine) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, Capo III del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 22 maggio 1951, col quale il sig. Massimo Fior fu nominato componente il Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che il sig. Massimo Fior ha declinato il mandato affidatogli e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il rag. Ugo Lipizer fu Arturo è nominato componente il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Aquileia (Udine) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del sig. Massimo Fior.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1952

Il Governatore MENICHELLA

(1553)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie ordinaria

Si notifica che il giorno 15 maggio 1952, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni

In ordine alle obbligazioni 5,50 % *Serie ordinaria*:

Estrazione a sorte di
n. 1.200 titoli di 25 obbligazioni;
n. 1.479 titoli di 50 obbligazioni;
n. 2.188 titoli di 100 obbligazioni;

in totale n. 4.867 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 322.750 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 161.375.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 16 aprile 1952

Il presidente G. B. BOERI

(1858)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a cinque posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'attuale Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 gennaio 1951, n. 748/12106.2.19;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di ispettore di 2ª classe (grado 11°, gruppo *A*) in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, per coloro che siano muniti di laurea in medicina e chirurgia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dalla ammissione al concorso, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno contenere:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegni, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) dichiarazione dalla quale risulti se il candidato abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro e nella quale siano indicati, nella ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorsi e l'esito ottenuto;

g) dichiarazione da cui risulti in quale delle lingue estere indicate nell'art. 9 del presente bando il candidato intenda sostenere la prova;

h) elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio, di cui al precedente art. 1, e cioè:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami universitari, da rilasciarsi in carta da bollo da L. 32 dall'Università presso la quale gli esami sono stati sostenuti.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dall'Università presso la quale il diploma è stato conseguito.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati ed invalidi e per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660);

e) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 o nella lotta di liberazione (legge 10 ottobre 1950, n. 843);

f) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

g) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

II) Il limite massimo di età è aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età già eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del terrorismo politico nelle colonie e per i mutilati ed invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari; il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 24, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono dispensati dal produrre la fotografia autenticata gli aspiranti che siano in possesso di libretto ferroviario personale concessione speciale C per dipendenti dello Stato, circostanza che, ove ricorra, dovrà essere esplicitamente menzionata nella domanda.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo. La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e invalidi del terrorismo politico nelle colonie e i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra o lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie ovvero dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie o degli invalidi per servizio, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a norma del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie o dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 3, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà. I documenti rilasciati in carta libera devono essere altresì accompagnati dall'attestato di povertà.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 3 circa il requisito dell'età.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni. Per la partecipazione al presente concorso deve in ogni caso essere prodotta tutta la documentazione richiesta.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti — quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato — importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) patologia del lavoro;

2) igiene industriale;

3) legislazione sulla tutela igienico-sanitaria del lavoro e sulla previdenza sociale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sull'igiene generale; sull'infortunistica; su elementi di tecnologie industriali, limitatamente alle seguenti industrie: metallurgiche e meccaniche, tessili, chimiche (tessili artificiali, fertilizzanti), della carta, del tabacco, poligrafiche, del vetro e della ceramica; nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di ordinamento amministrativo, di diritto e procedura penale (la legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in gene-

rale; delitti e contravvenzioni: dolo e colpa: le pene; nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica amministrazione; nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze).

Art. 9.

Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

La nomina dei vincitori ad ispettore di 2ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 12.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) del capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

c) di un ispettore di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

d) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un professore ordinario di medicina del lavoro.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti di lingue estere di cui al precedente art. 9.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 268

(1849)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 29 ottobre 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Gela (Caltanissetta);

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe vacante nel comune di Gela (Caltanissetta), nell'ordine appresso indicato:

1. Urbani dott. Ippolito	punti	91 — su 132
2. Troccoli Bernardino	»	84 — »
3. Mona Vito Nicola	»	82 — »
4. De Gaetano dott. Giuseppe	»	80,66 »
5. Chiarello Salvatore	»	76,50 »
6. Abbaticchio dott. Pietro	»	75,86 »
7. La Bianca dott. Cosimo	»	75,83 »
8. Baraldi dott. Dario	»	75,24 »
9. Cappello dott. Agostino	»	75,08 »
10 Rianò dott. Enrico	»	75,02 »
11. Polazzi dott. Tito	»	74,83 »
12. La Cola dott. Emilio	»	74,71 »
13. Succi Cimentini dott. Floberi	»	74,08 »
14. Mangano dott. Gaetano	»	73,31 »
15. Moltisanti dott. Gaetano	»	72,59 »
16. Sgrò dott. Pietro	»	72,40 »
17. Condemi Bruno	»	67,50 »
18. Augeri dott Giuseppe	»	65,37 »
19. Conte Paolo	»	64.91 »
20. D'Ermo Amato	»	63,60 »
21. Pennacchia Aurelio	»	62 — »
22. Augello dott. Fedele	»	61 — »
23. De Petris Paolo	»	60,50 »
24. Giambitto dott. Giuseppe	»	60.27 »
25. Galli dott. Pietro	»	55,04 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1952

Il Ministro: SCELBA

(1785)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.